

## **E-COMMERCE: ADEMPIMENTI E OBBLIGHI**

Chi avvia un'attività di **commercio elettronico** (comunemente detta **e-commerce**), non deve solo rispettare alcuni adempimenti standard riguardanti il **contenuto del sito** – che deve prevedere determinate garanzie e informazioni a tutela dell'acquirente-consumatore – ma deve anche porre in essere **adempimenti** di carattere amministrativo, contabile e fiscale (autorizzazioni e comunicazioni varie), al fine di evitare pesanti sanzioni. In questa breve scheda riassumeremo tutto ciò che bisogna sapere prima di aprire un sito di e-commerce, a prescindere dal tipo di attività posta in essere.

La prima precisazione importante da fare è che le seguenti regole prescindono dal tipo di veste giuridica che si voglia dare all'azienda. Pertanto, quanto di seguito si dirà, vale tanto nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta a livello personale, con una **ditta individuale**, tanto a livello collettivo, con una **società di persone** (S.a.s., S.n.c., società semplice) o **di capitali** (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.).

L'e-commerce, in generale, viene definita quella attività rivolta all'effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.

Prima di avviare di un'attività di commercio online, è necessario, entro 30 giorni dall'inizio, tramite modello di "**comunicazione unica**", da presentare al Registro delle imprese, effettuare l'iscrizione a:

- al **Registro imprese della Cciao** (Camera di Commercio);
- alla **gestione Inps**;

Dopo aver compiuto tale adempimento bisogna richiedere l'**attribuzione della partita Iva**, compilando il modello AA9/11 per le persone fisiche o AA7/10 per gli altri soggetti (provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate A/E 29/12/2009).

È poi previsto l'obbligo di **comunicare all'agenzia delle Entrate** l'indirizzo del sito web (ossia il cosiddetto **url**), i dati identificativi dell'Internet service provider, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e di fax. Qualora si intenda effettuare l'attività in ambito Ue, è necessaria anche l'iscrizione nel **Vies**.

Infine, occorre effettuare la presentazione della **Scia** allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune nel quale si intende avviare l'attività.



Se l'impresa era già operativa, e ha semplicemente provveduto a implementare un sito web, occorre:

- aggiungere il relativo **codice attività** “47.91.10 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet” all’attuale partita Iva, come attività secondaria;
- **comunicare alla Cciaa** lo svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati espone all’applicazione di sanzioni e precisamente:

- **mancata variazione Iva**: si applica una sanzione da 516 a 2.064 euro. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo nel caso in cui l’obligato provveda alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall’invito dell’ufficio;
- **omessa variazione Camera di commercio**: in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle imprese è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria (da 103 a 1.032 euro). Nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese siano effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Anche con riferimento alla **fatturazione**, occorre distinguere tra:

- **commercio elettronico diretto** (download di contenuti grafici o audiovisivi): in tal caso, ai fini Iva, le operazioni sono convenzionalmente sempre riconducibili all’ambito delle prestazioni di servizi. Pertanto, il momento rilevante si realizza con il pagamento della transazione. A queste transazioni si applica sempre l’aliquota ordinaria del 22%. Inoltre, il committente italiano è tenuto ad emettere autofattura, da registrare nei registri Iva acquisti e vendite, anche nel caso in cui il soggetto estero abbia nominato in Italia un proprio rappresentante fiscale o si sia qui identificato direttamente;
- **commercio elettronico indiretto** (commercio telematico di beni materiali): in tal caso, le operazioni sono assoggettate al regime previsto per le vendite per corrispondenza con conseguente esonero dall’obbligo di fatturazione e certificazione.

Nel caso di cessioni effettuate in Italia non è obbligatoria l’emissione dello **scontrino** o della **ricevuta fiscale**, né della **fattura**, salva l’eventuale richiesta dell’acquirente. Resta invece l’obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi.

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI  
TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: [info@gammasrl.net](mailto:info@gammasrl.net) PEC: [luigi.nonnato@pec.commercialisti.it](mailto:luigi.nonnato@pec.commercialisti.it)



Ormai da tempo l'Unione europea ha maturato una piena consapevolezza dell'importanza del fenomeno, promuovendo l'evoluzione e l'armonizzazione del regime Iva del commercio elettronico. In tale contesto i soggetti passivi che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e tele – radiodiffusione (Tte) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di Iva attraverso il portale telematico denominato "Mini one Stop Shop" o "Mini sportello unico", cosiddetto Moss (regolamento Ue 967/2012, provvedimento agenzia Entrate 30 settembre 2014, protocollo 122854).

### **CONTENUTO DEL SITO**

Il sito deve fornire le informazioni che permettano di identificarne correttamente il **titolare** con nome, sede e **partita Iva**. È inoltre obbligatorio indicare un indirizzo di **posta elettronica** e gli estremi che permettono di contattare il titolare del sito Internet con facilità. Devono poi essere riportati in modo chiaro ed inequivocabile i **prezzi** e le **tariffe** dei servizi o dei beni offerti, specificando se gli importi indicati siano comprensivi o meno di imposte e costi aggiuntivi.

Se il sito internet si riferisce ad un **professionista**, è necessario che contenga le indicazioni relative all'**Ordine di appartenenza e il titolo professionale**. Tutte le informazioni devono essere costantemente aggiornate.

Sul sito bisogna dare al consumatore l'informazione sul **diritto di recesso**: il cliente ha infatti il diritto di recedere entro il termine ordinario di 14 giorni che decorrono dalla conclusione del contratto (nel caso di contratti di servizi), oppure dal giorno in cui il consumatore riceve i beni. Tuttavia, se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per il valido esercizio del diritto stesso è prorogato a dodici mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale. L'esercizio del diritto di recesso può avvenire sia utilizzando il modulo predisposto dal legislatore e allegato al Codice del consumo oppure attraverso una qualsiasi dichiarazione scritta della decisione di recedere dal contratto.

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI

TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: [info@gammasrl.net](mailto:info@gammasrl.net) PEC: [luigi.nonnato@pec.commercialisti.it](mailto:luigi.nonnato@pec.commercialisti.it)